



Comune di  
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 29/05/2015

**ORDINANZA N° 44 del 01/06/2015**

**Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**

**IL SINDACO**

**Visto** il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 di attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15.02.2006 e s.m.i., che determina le caratteristiche delle acque di balneazione;

**Visto** il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri per determinare i divieti di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del citato decreto legislativo;

**Visti** i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse:

- n. 201 del 04.11.2014, ad oggetto "Classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2015, ai sensi del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008";
- n. 234 del 02.12.2014 di individuazione delle acque di balneazione e dei relativi punti di monitoraggio, nonché di determinazione della durata della stagione balneare;
- n. 26 del 16.02.2015 ad oggetto "Attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2015, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010";

**Vista** la nota prot. n. 53931 del 28.05.2015 del Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV, qui assunta al prot. n. 11444/2015, recante la proposta di divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico per le zone relative ai punti di controllo n. 32 e 33;

**Preso atto** che i punti di controllo suddetti sono situati in località Cavallino-Faro Valledolce, in corrispondenza rispettivamente del civico n. 45 di via F. Baracca e del civico n. 12 di via Del Faro, relativi alle acque di balneazione corrispondenti allo specchio acqueo antistante i comparti dal n. 29 al n. 34, compresi, del Piano Particolareggiato dell'Arenile;

**Atteso** che spetta ai Comuni l'emanazione delle ordinanze di divieto della balneazione, anche a carattere

temporaneo, cui consegue l'obbligo di un'adeguata informazione alle Autorità preposte alla vigilanza ed alla tutela della salute pubblica, nonché all'utenza balneare;

**Considerato** che Cavallino Treporti è primaria località turistica della costa veneta e che, pertanto, si rende necessario assumere ogni provvedimento a tutela della salute pubblica;

**Ritenuto** di procedere nel merito;

**Riconosciuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

per i motivi di salute pubblica sopra esposti

## ORDINA

1. Il **DIVIETO DI BALNEAZIONE** nelle acque di balneazione denominate "Cavallino accesso al mare da via F. Baracca altezza civico n. 45", di cui al punto di controllo n. 32 e "Cavallino accesso al mare da via Faro altezza civico n. 12" di cui al punto di controllo n. 33, corrispondenti allo specchio acqueo antistante i comparti dal n. 29 al n. 34, compresi, del Piano Particolareggiato dell'Arenile;
2. Il divieto dovrà essere osservato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla pubblicazione della successiva ordinanza di revoca del divieto, che potrà essere emanata solo a ricezione della conforme comunicazione da parte di ARPAV;
3. Durante tutto il periodo di divieto di balneazione, è fatto obbligo alle imprese che effettuano il servizio pubblico di salvataggio sugli specchi acquei interessati dalla presente, di issare la bandiera rossa di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 26 del 09.04.2015;
4. È altresì fatto obbligo ai concessionari demaniali marittimi, ivi compresi i titolari dei chioschi e delle attività di noleggio di piccoli natanti da diporto, di indicare mediante idonea cartellonistica il divieto di balneazione. Parimenti, i titolari e i gestori delle strutture ricettive classificate dovranno dare adeguata informazione ai loro ospiti sul divieto di balneazione;
5. Per i comparti in cui non siano presenti concessioni demaniali marittime, all'obbligo di apposizione della cartellonistica dovrà provvedere C.T. Servizi S.r.l., società soggetta al controllo ed al coordinamento di questa Amministrazione Comunale, affidataria dei servizi di gestione del litorale libero;
6. Una volta pubblicata la presente, l'Ufficio S.U.A.P. e Demanio Marittimo è incaricato della trasmissione della presente ai concessionari demaniali ed alle imprese che esercitano il servizio di salvataggio, nonché, per quanto di competenza e/o per doverosa ed opportuna conoscenza, al Ministero della Salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al Ministero dell'Ambiente, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo e al Comando di Polizia Locale.

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ad agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta.

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

IL SINDACO  
CLAUDIO ORAZIO

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 01/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 16/06/2015.

## IL MESSO COMUNALE



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730  
e-mail: [segreteria@comunecavallinotreporti.it](mailto:segreteria@comunecavallinotreporti.it) - [www.comune.cavallinotreporti.ve.it](http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it)

